

Dal bilancio ESG al report di sostenibilità tra compliance e forward looking

di Maurizio Cisi (*) e Fabio Sansalvadore (**)

La comunicazione finanziaria si sta ampliando verso la considerazione delle variabili ESG (Environmental, social e governance) che permettono, in un'ottica di forward looking, di valutare la capacità di sopravvivenza nel lungo periodo dell'impresa. Attualmente la redazione di un documento che sistematizzi i risultati non finanziari è obbligatoria solo per alcune società quotate, ma l'evoluzione della normativa europea sta allargando le maglie e si accinge a imporre a nuovi soggetti di grandi dimensioni tali obblighi di rendicontazione e a renderla volontaria sulla base di un quadro sistematico per le PMI. L'articolo identifica gli obblighi informativi, la situazione prospettica attesa e gli "assi" informativi su cui si basa la comunicazione ESG di bilancio.

Premessa

La comunicazione finanziaria del bilancio d'esercizio (o consolidato) è "integrabile" da informazioni che si possono inquadrare nell'ambito di valutazione ESG (*Environmental, social e governance*).

Si tratta di informazioni ambientali, sociali, inerenti i rischi e la *governance* delle imprese che si presentano sia come valutazioni quantitative, sia come *disclosure* qualitative. La loro caratteristica è quella di essere espressione di misure non monetarie, normalmente lontane dalle competenze e dal *background* dei direttori amministrativi, dei CFO, dei commercialisti, dei revisori legali ecc.

Si tratta, tuttavia, di elementi che sono interpretati da parte degli analisti come di importanza fondamentale per la comprensione del contesto, ambientale e competitivo, all'interno del quale le *performance* finanziarie sono ottenute. La valutazione di tali aspetti è necessaria, in un'ottica di *forward looking*, per valutare la capacità di sopravvivenza nel lungo periodo dell'impresa e i futuri rischi che essa si troverà ad affrontare.

Finora relativamente poche aziende si sono confrontate con obblighi informativi in materia (gli obbligati alla redazione di una DNF - Dichiarazione non finanziaria): in Italia si

tratta di circa 200 società quotate. Molte imprese, tuttavia, si sono cimentate con la redazione di un *Sustainability report* su base volontaria e con l'inserimento di informazioni ESG nella relazione sulla gestione.

L'evoluzione normativa a livello europeo - coerentemente con la nuova strategia europea in materia ambientale che prevede la volontà di rendere l'Unione il primo blocco di Paesi a impatto climatico zero entro il 2050 - sta allargando le maglie e si accinge a imporre a nuovi soggetti di grandi dimensioni gli obblighi di rendicontazione ESG e a definire un quadro sistematico anche per le PMI.

Il presente articolo si propone di identificare quali sono gli obblighi informativi e qual è la situazione prospetticamente attesa evidenziando quali sono le Linee guida utilizzabili e quali sono gli "assi" informativi su cui si basa la comunicazione ESG di bilancio.

Note:

(*) Professore Associato, Università di Torino - Docente di Non-Financial Reporting - Dottore Commercialista e Revisore legale, Coordinatore gruppo "Cultura di impresa e imprenditorialità" Fondazione Centro Studi UNGDCEC

(**) Professore a Contratto, Università di Torino - Dottore Commercialista e Revisore legale, Consigliere d'Amministrazione Fondazione Centro Studi UNGDCEC

Dichiarazione non finanziaria

Bilancio: profili tecnici

Gli obblighi informativi ESG e la loro evoluzione

Secondo il D.Lgs. n. 254/2016 solamente gli “enti di interesse pubblico” con più di 500 dipendenti e che abbiano superato determinati limiti dimensionali (totale dello stato patrimoniale pari ad almeno 20 milioni di euro e totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari ad almeno 40 milioni di euro) devono obbligatoriamente predisporre una Dichiarazione non finanziaria (DNF). Tale obbligo, derivante dalla Direttiva 2014/95/UE (*Non-financial reporting*), coinvolge una platea poco vasta: oltre alle banche, alle compagnie di assicurazione e riassicurazione e alle società finanziarie sono sottoposte a tale obbligo le società quotate o emittenti titoli quotati in un mercato regolamentato (art. 16, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

L’art. 3 del D.Lgs. n. 254/2016 prevede che la DNF “copra i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa”.

Al di là delle situazioni soggettive esaminate, alcune aziende ritengono che la rappresentazione della *true and fair view*, se finalizzata all’ottenimento di una “legittimazione” da parte dei clienti, dei finanziatori e delle comunità locali debba passare per la definizione di un quadro sistematico di informazioni che vanno oltre l’EBITDA e gli altri indicatori finanziari.

Queste aziende volontariamente si cimentano nella sfida di essere *accountable* e trasparenti sui temi della “sostenibilità” seguendo tre possibili strade:

1) redigere una DNF “volontaria” a norma del D.Lgs. n. 254/2016;

2) predisporre un documento autonomo, ad esempio un “rendiconto” o “bilancio” di sostenibilità secondo gli *standard* GRI;

3) integrare le informazioni ESG nella relazione sulla gestione redatta dagli amministratori.

Nel primo e nel secondo caso, il documento, autonomo e separato, rispetto al bilancio dovrà essere impostato utilizzando le Linee guida internazionalmente riconosciute (GRI, IR, SASB ecc.), mentre nel terzo caso si può parlare di vera e propria “integrazione” del documento di riferimento che è il bilancio (d’esercizio o consolidato).

La DNF stessa, secondo l’art. 5 del D.Lgs. n. 254/2016 può essere realizzata come documento separato e autonomo rispetto al bilancio oppure essere parte integrante della relazione sulla gestione.

Il comma 2 dell’art. 2428 c.c. indica, infatti, che la relazione sulla gestione riporta “[...] una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta e [...] contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”.

L’analisi degli obblighi e delle facoltà attuali è riportata nella Tavola 1.

I soggetti “ESG *accountable*” volontariamente sono le imprese che, pur in assenza di obblighi specifici, sistematizzano informazioni in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale sulla base di:

Tavola 1 - Obblighi e facoltà di rendicontazione ESG

SITUAZIONE ATTUALE	OBBLIGO rendicontazione ESG		ESG ACCOUNTABLE Volontariamente			NON-ESG Accountable
CHI	EIP * > 500 dip		Imprese che redigono il Bilancio in forma ordinaria e Gruppi che redigono il Bilancio Consolidato			Imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (no Relazione sulla Gestione)
COME	DNF Documento separato	DNF inclusa in Relazione sulla Gestione	DNF "Volontaria"	Sustainability Report	Informazioni ESG in Relazione sulla Gestione	NESSUNA info ESG
* Enti di interesse pubblico = Banche, Assicurazioni, società finanziarie di raccolta del risparmio, società emittenti titoli quotati						

- stimoli esogeni di natura competitiva oppure derivanti da necessità di mercato (specie se operanti nel B2B);
- stimoli “etici” endogeni, come nel caso delle *B-Corp*;
- iniziative rivolte alla ricerca di un’“accettazione” o “legittimazione” sociale, specie se si tratta di aziende insediate su territori sensibili o con attività rivolta alla comunità locale.

I soggetti “non-ESG *accountable*” possono essere ricondotti ai soggetti che si “adagiano” agli obblighi informativi previsti dal bilancio d’esercizio e alle realtà che sono tenute alla redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-*bis* c.c. In quest’ultimo caso, la più stringata struttura del fascicolo di bilancio non prevede l’obbligo di redazione della relazione sulla gestione ma si limita alle informazioni di natura economico-finanziaria degli schemi contabili e ad altre di natura descrittiva ridotta, contenute in nota integrativa.

La proposta di Direttiva europea (n. 2021/0104 del 21 aprile 2021) è destinata a modificare questo stato di cose. Essa, infatti, pone le basi per emendare - nella versione definitiva che sarà definita da una futura Direttiva UE - il completo *set* di regolamentazione in materia di bilancio (la Direttiva 2013/34/EU) e di *Non-financial reporting* (la Direttiva 2004/109/EC, c.d. NFRD) prevedendo l’estensione dell’obbligo di rendicontazione di sostenibilità:

- alle società quotate con meno di 500 dipendenti, includendo che anche le SMEs

- (piccole e medie imprese) i cui titoli sono trattati su mercati regolamentari europei;
- alle società di grandi dimensioni, anche se non quotate.

Essa prevede, inoltre, la redazione di bilanci di sostenibilità volontariamente da parte delle SMEs non quotate. Sono, invece, completamente escluse dalle problematiche di rendicontazione di sostenibilità - e non saranno toccate - le microimprese.

L’analisi delle evoluzioni in materia di rendicontazione ESG è riportata nella Tavola 2.

Anche le *large companies* “private” o famigliari non quotate dovranno, dunque, comunicare agli *stakeholders* progetti, processi, impatti, risultati, rischi in materia ambientale (con particolare riferimento al *climate change*) e sociale, nonché i principali aspetti connessi con la *governance* della sostenibilità, in aderenza ai criteri ESG di valutazione.

La DNF non sarà un obbligo invece per la SMEs: queste imprese (a meno che non siano quotate), infatti, avranno l’opzione di redigere volontariamente delle informative strutturate in materia di sostenibilità sulla base di *standards* dedicati ancora da sviluppare ma coerenti e “proporzionati” con le loro caratteristiche.

Linee guida del reporting ESG

Lo strumento principale per la rendicontazione ESG è attualmente rappresentato dagli *standards* del GRI (*Global reporting initiative*). Tale sistema di *Sustainability accounting* è utilizzato,

Tavola 2 - L’evoluzione della rendicontazione ESG

SITUAZIONE PROSPETTICA (Proposta Direttiva 2021/0104 del 21/4/21)	OBBLIGO rendicontazione ESG		ESG ACCOUNTABLE Volontariamente			NON-ESG Accountable
CHI	EIP *		PMI - Imprese che redigono il Bilancio in forma ordinaria e Gruppi che redigono il Bilancio Consolidato. **			MICRO - Imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (no Relazione sulla Gestione) **
	LARGE COMPANIES **					
COME	DNF Documento separato	DNF inclusa in Relazione sulla Gestione	DNF "Volontaria"	Sustainability Report	Informazioni ESG in Relazione sulla Gestione	NESSUNA info ESG
* Enti di interesse pubblico = Banche, Assicurazioni, società finanziarie di raccolta del risparmio, società emittenti titoli quotati						
** La Racc. 2003/361/CE definisce che le PMI sono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR e si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.						

Dichiarazione non finanziaria

infatti, dalla totalità delle società quotate che realizzano una DNF e dalla stragrande maggioranza di quelle che volontariamente decidono di rendicontare in materia di ESG attraverso l'utilizzo di un documento autonomo rispetto al bilancio d'esercizio oppure consolidato. Le Linee guida del GRI non sono, tuttavia, le uniche utilizzabili: sono, infatti, presenti sul "mercato" altri sistemi e *standard* di rendicontazione per la sostenibilità come quello dell'IIRC (*International integrated reporting council*), quello del SASB (*Sustainability accounting standard board*) e altri di portata più limitata e maggiormente focalizzati sugli effetti dei cambiamenti climatici come il CDSB (*Climate disclosure standard board*) e il TCFD (*Task force on climate related financial disclosure*). I tratti salienti delle diverse impostazioni sono riportati nella Tavola 3.

Gli "assi" dell'informativa ESG di bilancio tramite la relazione sulla gestione

Come già evidenziato, l'informativa ESG può prendere forma quale integrazione nel documento accompagnatorio al bilancio redatto a cura degli amministratori. La relazione sulla gestione può, infatti, accogliere indicatori non finanziari che possono essere declinati in ottica di "sostenibilità".

In assenza di specificazioni legislative, si può fare riferimento, da un lato, ai principi (raccomandazioni) del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in particolare il documento "Relazione sulla gestione" del 2018) e, dall'altro, a *standard* internazionalmente riconosciuti (oltre al GRI) quali *framework* specifici, come il WICI sugli *intangibles*, il CDSB sul *climate change*, o l'ISAR sui *Sustainable development goals*.

In particolare, all'interno della relazione sulla gestione gli aspetti ESG sono trattabili almeno per i seguenti aspetti:

- i rischi;
- l'ambiente e il personale;
- i valori contabili riportati negli schemi di bilancio.

Coerentemente con la richiesta dell'art. 2428 c.c., gli indicatori riferiti a tali aree di interesse devono essere "pertinenti" rispetto all'attività realizzata. In altre parole, le informazioni fornite devono essere coerenti con il *business model* messo in atto e risultare "materiali", ossia rilevanti in termini di utilità interpretativa delle reali condizioni in cui l'azienda opera e con le quali si confronterà nel futuro.

Con riferimento ai rischi è importante segnalare la sistematizzazione fatta dalla Commissione EU con la comunicazione 2019/C 209/01

Tavola 3 - Linee guida standard di rendicontazione ESG

STANDARD SETTER	EU	GLOBAL REPORTING INITIATIVE	INTERNATIONAL INTEGRATED REPORTING COUNCIL	SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARD BOARD	CLIMATE DISCLOSURE STANDARD BOARD	TASK FORCE ON CLIMATE RELATED FINANCIAL DISCLOSURE
ACRONIMO	NFR	GRI	IIRC	SASB	CDSB	TCFD
DOCUMENTO	DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA (DNF)	SUSTAINABILITY REPORT	INTEGRATED REPORT	FINANCIAL REPORT	FINANCIAL REPORT	FINANCIAL REPORT
TIPO	DIRETTIVA	ACCOUNTING STANDARD	FRAMEWORK	ACCOUNTING STANDARD	FRAMEWORK	RECOMENDATION
FOCUS	INFORMAZIONI: AMBIENTALI, SOCIALI, ATTINENTI AL PERSONALE, AL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI, ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE ATTIVA E PASSIVA	SOSTENIBILITA' ECONOMICA AMBIENTALE SOCIALE	CAPITALI: FINANZIARIO, MATERIALE, INTELLETTUALE, UMANO, SOCIALE AMBIENTALE	5 DIMENSIONI: ENVIRONMENT, SOCIAL CAPITAL, HUMAN CAPITAL, BUSINESS MODEL & INNOVATION, LEADERSHIP & GOVERNANCE	CLIMATE DISCLOSURE IN FINANCIAL REPORTING: GOVERNANCE, STRATEGY, RISK MANAGEMENT, METRICS & TARGETS	FINANCIAL IMPACTS OF CLIMATE CHANGE

(Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario) che identifica, da un lato, i rischi di ripercussioni negative sul clima da parte dell'azienda e, dall'altro, i rischi di ripercussioni negative sull'impresa quali:

- rischi di transizione (legati ad aspetti di politica ambientale oppure di natura giuridica, tecnologica, di mercato e reputazionale);
- rischi fisici (acuti o cronici).

Nell'ambito della comunicazione ESG assume, dunque, una rilevanza fondamentale l'evidenziazione dei rischi con particolare riferimento a quelli ambientali e a quelli legati al *climate change*. In questo senso, i rischi sono riferibili tanto ai rischi di ripercussioni negative dell'attività aziendale sul clima, quanto, al contrario, ai rischi di ripercussioni negative sull'impresa (che possono assumere natura di rischi di transizione oppure di rischi fisici).

Esempi di possibili rischi di ripercussioni negative sul clima derivanti dalle attività produttive sono:

- emissione diretta oppure indiretta (nella catena del valore a monte oppure a valle dell'attività aziendale) di gas a effetto serra nell'atmosfera;
- utilizzo di energia prodotta utilizzando combustibili fossili;
- realizzazione di prodotti il cui impiego richiede il consumo di combustibili fossili, come ad esempio, nel caso delle autovetture alimentate a benzina oppure a gasolio.

I rischi di transizione derivano dal passaggio verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Fra questi figurano:

- i rischi legati alle politiche ambientali le quali possono prevedere requisiti di efficienza energetica o di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio che innalzano il prezzo dei combustibili fossili oppure incoraggiano un uso sostenibile del suolo;
- i rischi giuridici collegati, ad esempio, a possibili controversie in caso di mancata adozione di misure volte a evitare o ridurre ripercussioni negative sul clima oppure nelle ipotesi di mancato adeguamento ai cambiamenti climatici;
- i rischi tecnologici, ad esempio, laddove una tecnologia più dannosa per il clima venga sostituita da una meno dannosa;

- i rischi di mercato qualora, ad esempio, le scelte dei consumatori e dei clienti virino verso prodotti e servizi ritenuti meno dannosi per il clima;
- i rischi reputazionali connessi, ad esempio, alla difficoltà di attrarre e conservare clienti, dipendenti, *partner* commerciali e investitori nell'ipotesi di una pessima reputazione sotto il profilo ambientale.

I rischi fisici, invece, derivano dalle conseguenze fisiche dei cambiamenti climatici. Essi comprendono:

- rischi fisici acuti, che emergono da particolari fenomeni, soprattutto meteorologici, quali, ad esempio, tempeste, inondazioni, incendi oppure ondate di calore che possono danneggiare gli impianti di produzione e interrompere le catene del valore;
- rischi fisici cronici, che derivano da mutamenti climatici a più lungo termine, come i cambiamenti di temperatura, l'innalzamento del livello del mare, la minore disponibilità di acqua, la perdita di biodiversità e i cambiamenti nei terreni e nella produttività del suolo.

Con riferimento alle informazioni in materia di ambiente e personale il documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili del 2018 fornisce un dettaglio dei possibili indicatori specifici inerenti. In particolare, il documento distingue informative obbligatorie e facoltative.

Le informative obbligatorie, ad esempio, riguardano aspetti quali:

- morti sul lavoro del personale dipendente per le quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;
- infortuni gravi sul lavoro per i quali è stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale;
- addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o *ex* dipendenti e cause di *mobbing* per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile, descrivendo la natura e l'entità di tali addebiti;
- danni causati all'ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva;
- sanzioni oppure pene definitive inflitte all'impresa per reati o danni ambientali;
- emissioni di gas ad effetto serra *ex* Legge n. 316/2004 (obbligatoria per gli impianti soggetti ad *Emissions trading scheme* - ETS - e opzionale per le altre società).

Dichiarazione non finanziaria

L'informativa volontaria sul personale e sull'ambiente, invece, può riguardare aspetti quali:

- iniziative volte a trasformare precedenti forme di lavoro "precario" in contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- investimenti in personale (sicurezza) e relativi costi di esercizio;
- investimenti ambientali e costi ambientali;
- politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, se rilevanti;
- certificazioni (SA 8000; EMAS; ISO 14000 ecc.);
- emissioni gas ad effetto serra *ex* Legge n. 316/2004 ed eventuali certificazioni verdi, se la società non rientra in un settore per il quale tale informativa è obbligatoria.

Inoltre, nella relazione sulla gestione dovrebbero essere riportate informazioni riguardanti:

- la strategia e i programmi adottati dall'impresa nei confronti delle misure di protezione dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dell'inquinamento;
- i miglioramenti apportati nei settori chiave della protezione dell'ambiente;
- il grado di attuazione delle misure di protezione ambientale già adottate oppure in fase di adozione, al fine di conformarsi alla vigente legislazione o per anticipare futuri requisiti di legge;
- il grado di efficienza ambientale dell'impresa relativo, ad esempio, ai termini di utilizzo dell'energia, dei materiali e dell'acqua, del livello di emissioni e di smaltimento dei rifiuti;
- il richiamo all'eventuale relazione ambientale o di sostenibilità, separatamente redatta.

Il documento CNDCEC 2018 identifica che, con riferimento al personale, le informazioni possono essere fornite anche in forma tabellare e possono riguardare:

- composizione del personale e relativo *turnover*;
- formazione realizzata (si cita, ad esempio, quella relativa a processi di trasformazione e di sviluppo aziendale oppure riguardante l'introduzione di tecnologie procedurali, gestionali o industriali innovative);
- modalità retributive (incentivi al personale, piani di *welfare* aziendale, forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro);
- misure di sicurezza adottate.

Coerentemente con le prassi di rendicontazione in materia ambientale (EMAS, GRI), invece, gli indicatori chiave dovrebbero riguardare principalmente le seguenti tematiche ambientali fondamentali:

- efficienza energetica;
- efficienza dei materiali;
- acqua;
- rifiuti;
- biodiversità e
- emissioni.

Sul fronte delle informazioni sui valori contabili riportati negli schemi di bilancio, si ritiene che possano essere oggetto di specifica *disclosure* alcuni dettagli inerenti:

- i costi e gli investimenti "sostenibili";
- i ricavi da attività "sostenibili";
- i fondi per rischi e oneri.

Già il documento CNDCEC segnalava la raccomandazione n. 2001/453/CE relativa ad investimenti e costi che migliorano l'impatto ambientale, distinguendoli da quelli, invece, necessari per rispettare i parametri fissati dalla legge. È recente - a ulteriore completamento della problematica - il Reg. 2020/852 che identifica come sostenibili gli investimenti rivolti a supportare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- mitigazione del cambiamento climatico;
- adattamento al cambiamento climatico;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e controllo dell'inquinamento;
- protezione della biodiversità e della salute degli ecosistemi.

Conclusioni

Nell'ambito delle Linee europee di sviluppo verso una maggiore sensibilità ambientale, l'Unione Europea dovrà indirizzare un ingente flusso di risorse verso investimenti che possano contribuire a raggiungere gli obiettivi sul clima e la sostenibilità. Al fine di definire un linguaggio comune per l'identificazione delle attività ecosostenibili, anche al fine di evitare il finanziamento di progetti di *greenwashing*, il Parlamento Europeo ha approvato il testo del Reg. UE 2020/852 sulla c.d. tassonomia delle attività economiche sostenibili.

Tale documento definisce i criteri per la classificazione dei principali settori economici in base alla capacità di mitigazione e adattamento degli stessi distinguendo tra:

- attività ritenute già ambientalmente sostenibili definite *low-carbon activities*;
- attività denominate *enabling activities* la cui diffusione attivi miglioramenti nelle *performance* ambientali di altre categorie produttive quali, ad esempio, i produttori di energia che impiegano fonti rinnovabili;
- *transitional activities* ritenute essenziali ma caratterizzate da un alto livello di emissioni, le quali si impegnano nel rispetto di rigorosi criteri tecnici al fine di azzerare i propri impatti ambientali.

Gli strumenti di comunicazione ESG (DNF, *report* di sostenibilità, info ESG inserite nella relazione sulla gestione) assumeranno, dunque, un ruolo crescente offrendo la possibilità di esprimere un “giudizio” sulla sostenibilità delle aziende e consentendo la comprensione di come esse:

- contribuiscano in maniera sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali identificati dalla UE;
- non arrechino danni significativi a nessuno degli stessi obiettivi ambientali;
- svolgano le proprie attività nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia sul piano sociale;
- siano conformi ai criteri minimi di definizione delle attività “ecompatibili”.

La comunicazione di bilancio, dunque, si può arricchire di informazioni che non rappresentino un mero adempimento (*compliance*) ma che devono poter permettere la vera lettura prospettica dell’azienda (*forward looking*), delle sue politiche e dell’orientamento alla gestione dei rischi per un futuro sostenibile. In quest’ottica, i rischi connessi al clima possono essere trasformati in un’opportunità da parte delle imprese che propongono prodotti e servizi capaci di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi.

Diventerà, dunque, fondamentale riuscire a rappresentare tali scelte gestionali attraverso un’adeguata comunicazione istituzionale ESG, naturalmente contraddistinta da una lettura multidimensionale.

Con riferimento alla dimensione ambientale, il bilancio ESG è, dunque, rivolto agli aspetti di *management* dell’ambiente rappresentando, ad esempio, le modalità con le quali si è strutturalmente dipendenti (o indipendenti) dai combustibili fossili; definendo la propria impronta idrica (se questa è elevata) e le modalità attraverso le quali l’azienda riduce la propria complicità in tema di deforestazione oppure, più semplicemente, chiarendo le problematiche e i risultati in materia di corretto smaltimento dei rifiuti nonché evidenziando quale sia il contributo apportato all’economia circolare.

La dimensione ESG in ambito sociale è, invece, rivolta a garantire una risposta a domande informative inerenti ad aspetti quali le condizioni di lavoro dei dipendenti (allargando la valutazione anche alla *supply chain*); i fattori che rappresentano eventuali conflitti con la comunità locale; l’attenzione alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla salute, alla tutela delle diversità e ai corretti rapporti interpersonali tra i dipendenti.

Infine, relativamente agli aspetti di *governance*, la “chiave” di lettura ESG è rivolta alla rappresentazione di giusti rapporti economici tra i dipendenti. Inoltre, coerentemente con le richieste della regolamentazione EU in quest’ambito, occorre poter dare legittimazione all’agire dell’impresa in maniera corretta senza aver mai avuto coinvolgimenti in scandali legati alla corruzione e senza mai aver aperto filiali *offshore* allo scopo, più o meno dichiarato, di eludere il Fisco.

Complessivamente, tali indicazioni ESG sono coerenti con i *Principles for responsible investment* (PRI) lanciati dalle Nazioni Unite nel 2006 con l’intento di favorire la diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori istituzionali intenzionati a incorporare parametri ambientali, sociali e di *governance* (ESG) nell’analisi finanziaria e nei processi di decisione riguardanti gli investimenti.

La comunicazione aziendale in ambito ESG inserita in bilancio integra e completa, l’informativa economico-finanziaria a disposizione degli investitori - attuali e potenziali - e, più in generale, di tutti gli *stakeholders* che vengono a disporre di un sistema di informazioni più ampio e articolato sulla

Dichiarazione non finanziaria

base del quale assumeranno le decisioni relative alla definizione dei rapporti con l'azienda.

È plausibile, dunque, ritenere che le aziende che per prime adotteranno strumenti di rendicontazione ESG - anticipando l'individuazione, la sperimentazione e l'utilizzo di adeguati KPIs

nonché stratificando nella propria *mission* e nella propria organizzazione i temi della sostenibilità - attraverso adeguate azioni di formazione e informazione, registreranno un vantaggio competitivo anche di carattere amministrativo/gestionale e non solamente reputazionale.